

20 novembre 2014

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI UNA CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA TRA IL COMUNE DI CASALE
MONFERRATO E I COMUNI DI _____

(omissis)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto e ambito di operatività)

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra il Comune di Casale Monferrato e i 48 Comuni dell'ASL AL, aderenti al servizio socio-assistenziale, per l'esercizio in forma associata delle funzioni in materia di appalti pubblici.

In particolare, i Comuni di _____, _____, _____ conferiscono al Comune di Casale Monferrato la funzione di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.

2. L'ambito di operatività della Centrale Unica di Committenza è relativo all'affidamento di lavori pubblici, forniture e servizi, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 2

(Individuazione dei compiti della Centrale Unica di Committenza)

1. Al Comune di Casale Monferrato, quale Centrale Unica di Committenza, viene attribuita dai Comuni aderenti la delega all'esercizio delle seguenti attività e servizi:

- a) collaborare con il Comune aderente alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto;
- b) concordare con il Comune aderente la procedura di gara per la scelta del contraente;
- c) collaborare nella redazione del capitolato speciale;
- d) definire, in collaborazione con il Comune aderente, il criterio di aggiudicazione;
- e) definire, in collaborazione con il Comune aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni;
- f) redigere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- g) predisporre la determinazione a contrarre, che sarà adottata dal Comune aderente;
- h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;
- i) nominare la commissione di gara/giudicatrice. Potrà far parte della stessa, qualora richiesto dal Comune interessato alla procedura di gara, il Responsabile del servizio, se persona diversa dal RUP.

- j) procedere all'esperimento della gara, all'aggiudicazione provvisoria, alla verifica dei requisiti e alla predisposizione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che sarà adottato dal Comune aderente;
- k) collaborare con il RUP alla verifica delle offerte anomale, quando necessario ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- l) fornire in caso di eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento, tutti gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- m) collaborare alla redazione del contratto d'appalto, che verrà stipulato secondo le modalità previste dalla legge dal Comune aderente;
- n) collaborare con il Comune aderente per la trasmissione delle informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici;
- o) curare, di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per l'aggiornamento costante delle procedure di affidamento allo "ius superveniens", favorendo al contempo la celerità delle procedure e l'ottimizzazione delle risorse.

2. Per lo scopo di cui al precedente comma, la Centrale Unica di Committenza acquisirà dai Comuni aderenti ogni più utile informazione necessaria per il migliore assolvimento del mandato ad essa conferito.

3. Completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale Unica di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola

procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali.

Articolo 3

(Individuazione dei compiti del Comune aderente)

1. Restano di competenza dei singoli comuni aderenti le seguenti attività:

- a) la nomina del R.U.P. ex art.10 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.;
- b) le attività di individuazione delle opere (lavori, servizi, forniture) da realizzare;
- c) la redazione, la verifica, la validazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
- d) l'adozione della determinazione a contrarre e della determinazione di aggiudicazione definitiva;
- e) la sottoscrizione degli atti di gara, predisposti dalla Centrale Unica di Committenza;
- f) la stipulazione del contratto d'appalto;
- g) l'affidamento della direzione dei lavori o della direzione dell'esecuzione del contratto in caso di forniture e servizi,
- h) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione del contratto ed ai pagamenti, secondo quanto previsto nei rispettivi Capitolati Speciali;
- i) il collaudo statico e tecnico-amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi.

2. Il RUP, per la procedura di cui è responsabile, costituirà il referente per la Centrale Unica di Committenza, con funzioni di collegamento fra la Centrale e il Comune aderente.

3. Il RUP dovrà mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza tutti i documenti necessari allo svolgimento della procedura di affidamento e dovrà comunicare tempestivamente qualunque variazione occorsa.

4. Le spese necessarie per l'eventuale pubblicità degli avvisi e/o bandi di gara saranno sostenute dai Comuni aderenti, salva la possibilità di rimborso prevista dalla normativa vigente.

5. In caso di appalto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli enti aderenti assumono gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esterni che si riterrà di inserire nella commissione giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e di conseguenza nei relativi provvedimenti emanati dagli enti aderenti.

6. I Comuni aderenti si impegnano in accordo con la Centrale Unica di Committenza ad adottare documentazione uniforme per gli affidamenti ed a rispettare le tempistiche definite congiuntamente per l'espletamento delle diverse procedure di scelta del contraente. Il mancato rispetto da parte dei Comuni aderenti dei tempi concordati, non darà luogo a responsabilità della Centrale Unica di Committenza per l'avvio del lavoro, servizio o fornitura.

Articolo 4

(Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La Centrale Unica di Committenza ha sede presso l'Ufficio Contratti del Comune di Casale Monferrato; il Comune di Casale Monferrato provvede, secondo la sua regolamentazione interna, all'organizzazione necessaria per lo svolgimento delle funzioni assegnategli. La nomina del R.U.P. rimane in capo ai Comuni aderenti.

2. Il Comune aderente comunica alla Centrale Unica di Committenza, entro trenta giorni dall'approvazione del proprio bilancio di previsione, gli elenchi delle opere, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.

3. I Comuni aderenti sono responsabili di garantire l'adeguata programmazione dell'attività della Centrale Unica di Committenza, in coerenza con le risorse finanziarie e umane assegnate alla struttura e con i tempi delle procedure di affidamento previsti dalla legge.

Articolo 5

(Affidamenti di lavori ex artt. 122, 123 e 125 c. 1 lett. b) D.Lgs.

163/2006)

1. Per gli affidamenti di lavori ai sensi degli artt. 122 – comma 7, 123 e 125 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., il Comune aderente dovrà avvalersi di imprese iscritte nell'elenco formato dalla Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 123 D.Lgs., nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Articolo 6

(Affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture e affidamenti connessi a procedure d'urgenza)

1. La gestione degli affidamenti diretti di lavori servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, ai sensi dell'art. 125 comma 8 (ultima parte) e comma 11 (ultima parte) del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e gli affidamenti diretti connessi a procedure d'urgenza è affidata al R.U.P. del Comune interessato. In tali fattispecie, il R.U.P. del Comune interessato è autorizzato a svolgere tutte le attività connesse all'affidamento. Qualora il R.U.P. del Comune interessato intenda effettuare una gara informale ovvero un'indagine di mercato, agisce in nome e per conto della Centrale Unica di Committenza e si assume la piena responsabilità della procedura.

Articolo 7

(Servizi e forniture aggregati)

1. Qualora si ravveda la necessità di provvedere ad acquisti di beni e servizi analoghi a favore di più Comuni aderenti, la Centrale Unica di Committenza può attivare un'unica procedura di acquisizione, previa intesa con i Comuni interessati, al fine di individuare l'operatore economico cui i Comuni dovranno rivolgersi per l'esecuzione della fornitura/servizio.

2. Nel caso di esperimento di gara per servizi o forniture in forma aggregata, la Centrale Unica di Committenza provvederà all'individuazione del RUP e all'adozione di tutti gli atti necessari per addivenire all'aggiudicazione.

3. Il relativo contratto sarà stipulato a cura del Comune di Casale Monferrato.

Articolo 8

(Avvio delle procedure di affidamento)

1. Il RUP, individuato dal Comune aderente per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, invia formale atto alla Centrale Unica di Committenza per l'avvio della procedura di affidamento relativa ad ogni singolo intervento.

2. L'atto di cui al precedente comma dovrà essere corredato dagli atti indispensabili per l'avvio della procedura, quali il Capitolato speciale e gli allegati tecnici, il DUVRI – ove necessario - , l'indicazione della relativa copertura finanziaria, dei tempi in cui l'intervento deve essere realizzato, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

3. La Centrale Unica di Committenza potrà proporre al Comune aderente eventuali correttivi agli atti da questo predisposti. Nel caso in cui il Comune aderente non ritenga di condividere la proposta della Centrale di Committenza, quest'ultima procede all'espletamento della procedura di affidamento secondo il progetto predisposto dal Comune aderente. Qualora peraltro la Centrale Unica di Committenza ravvisi che negli atti del Comune aderente siano contenute clausole che non rispettino i principi stabiliti di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, rimetterà gli atti al Comune aderente affinché adotti opportune misure correttive.

4. I tempi assegnati alla Centrale Unica di Committenza per l'espletamento delle procedure di affidamento decorreranno solo al momento della consegna completa di tutti gli atti necessari, con le opportune modifiche e integrazioni.

5. Le modalità di comunicazione e trasmissione di atti e documenti tra Centrale Unica di Committenza e Comuni aderenti sono stabilite in via ordinaria mediante posta elettronica certificata.

Articolo 9

(Risorse per la gestione associata e rapporti finanziari)

1. Gli oneri finanziari sono sostenuti dal Comune aderente attraverso la previsione di somme nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali", definite come percentuali sull'importo a base di gara.

2. L'ammontare delle somme da assegnare sarà calcolato in funzione dell'importo a base di gara secondo le seguenti percentuali:

- appalti di cottimo fiduciario ed affidamenti diretti affidati dalla Centrale Unica di Committenza (criterio: massimo ribasso) **0,30%**
- appalti ad evidenza pubblica (criterio: massimo ribasso) **0,40%**
- appalti (criterio: offerta economicamente più vantaggiosa) **0,50%**

Decorsi 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, si procederà ad un'analisi dei costi sostenuti dalla Centrale Unica di Committenza e ad un'eventuale riparametrazione delle percentuali suddette, in accordo con i Comuni aderenti.

3. I Comuni aderenti si impegnano a rimborsare le spese sostenute dal Comune di Casale Monferrato come sopra individuate, in seguito a rendicontazione presentata dal Comune di Casale Monferrato, alla data del 31 dicembre di ogni anno e il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione.

Articolo 10

(Durata , recesso e adesione di nuovi Comuni)

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni, fatta salva eventuale modifica, in accordo con tutti i Comuni aderenti, della natura giuridica della Centrale Unica di Committenza.
2. Ogni Comune potrà recedere dalla presente convenzione nel caso in cui il servizio di cui trattasi venga ad essere svolto nell'ambito di altre forme giuridiche e/o associative. Il recesso del singolo Comune aderente è consentito solamente al termine dei procedimenti in corso già affidati alla Centrale Unica di Committenza, con formale preavviso che dovrà pervenire alla Centrale Unica di Committenza entro il termine minimo di 15 giorni dall'ultimazione attesa dei procedimenti stessi.
3. Per tutta la durata della presente Convenzione è consentito ad altri comuni di aderire alla presente Convenzione, previa l'approvazione da parte dei rispettivi Consigli Comunali. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Articolo 11

(Adeguamento normativo)

La presente convenzione si intende adeguata ad ogni eventuale e successiva modifica normativa.

Articolo 12

(Contenzioso)

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alle procedure di gara condotte dalla centrale Unica di Committenza saranno gestite:

- a) dal Comune chiamato in causa, nel caso di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza per conto di un Comune aderente, fatte salve eventuali responsabilità della Centrale Unica di Committenza per illeciti, carenze o omissioni;
- b) da tutti i Comuni interessati, nel caso di gara espletata dalla Centrale Unica di Committenza a favore di più Comuni (art. 7).

3. I costi del contenzioni saranno in capo:

- ad ogni singolo Comune nel caso di cui alla precedente lettera a)
- a tutti i Comuni in maniera proporzionale nel caso di cui alla precedente lett.b)

Articolo 13

(Registrazione)

1. Ai fini fiscali si precisa che la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 - Tabella Allegato B) D.P.R. 642/1972.

Letto, confermato e sottoscritto.

Casale Monferrato, lì

p. IL COMUNE DI CASALE MONFERRATO _____

P. IL COMUNE DI _____